TRIBUNALE DI COSENZA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Cosenza, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott.ssa Rosangela Viteritti - Presidente

Dott. Massimo Lento - Giudice

Dott.ssa Anna Rombolà - Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1173 del R.G.AA.CC. per l'anno 2015 e vertente

TRA

V.D. (C.F. (...)) e V.W. (C.F. (...)), rappresentati e difesi dall'avv.to…;

attori

E

C.D. (C.F. (...)), rappresentato e difeso dall'avv…;

convenuto

E

OGGETTO: impugnazione testamento - azione di riduzione per lesione di legittima.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato V.D. e V.W., quali eredi subentrati per rappresentazione alla madre defunta C.C., convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale Civile di Cosenza, C.D., chiedendo che fosse dichiarata la nullità e/o l'annullamento del testamento pubblico del 17.7.2013, rogato dal notaio dott.ssa M.G., in quanto posto in essere dal de cuius C.V. in assenza delle sue facoltà intellettive e volitive ex art. 591 c.p.c. e/o in quanto indotto in errore dal figlio C.D.; in subordine, chiedevano che fosse accertata la lesione della quota di legittima a loro riservata, in forza delle disposizioni contenute nel predetto testamento, con ogni conseguenza risarcitoria e restitutoria, in riferimento all'immobile sito nel Comune di Rende alla via G. V. n. 82, oggetto di disposizione in favore del convenuto.

A fondamento della domanda gli attori deducevano che il de cuius C.V. aveva sempre vissuto, unitamente alla famiglia di V.M. e C.C., presso l'immobile sito in R. alla via G. V. n. 82, fino al suo decesso avvenuto in data 8.12.2014; che, prima il decesso del coniuge W.B. e poi quello della figlia C., avevano compromesso le facoltà mentali di C.V.; che questi, nel periodo compreso tra il 2002 ed il 2014, aveva effettuato rimesse costanti sul c/c postale n. (...), in favore del figlio D., per un totale di Euro 96.160,90; che, al contrario, la figlia C., insieme al marito, aveva sempre contribuito al pagamento di spese ed utenze relative alla casa di abitazione, nonché aiutato il padre V. al pagamento di alcune rate di mutuo, oltre ad assisterlo per tutte le sue necessità; che C.D., approfittando dell'alterato stato di salute psico-fisica del padre, lo aveva indotto a disporre dei suoi beni con testamento pubblico del 17.7.2013; che, in forza di tale atto, il de cuius aveva nominato erede universale per la quota di legittima e di disponibile il figlio D., nonché eredi per la quota di legittima i nipoti V.D. e V.W., figli della figlia C.C., già deceduta; aveva lasciato a C.D. la piena proprietà sulla casa di abitazione sita in R., via G. V. n. 82 ed ai nipoti V.D. e V.W. la piena proprietà sul garage e sulla soffitta siti in R., via G. V. n. 82, "precisando che alla figlia C.C. aveva già dato in vita in soldi, nel corso degli anni, quanto di sua spettanza"; che gli attori, essendo eredi legittimari del de cuius V.C., succeduti per rappresentazione alla madre C.C., avevano interesse a far accertare la nullità del testamento pubblico del 17.7.2013, in quanto posto in essere dal de cuius in assenza delle sue facoltà mentali ed intellettive e/o in quanto indotto in errore dal figlio D.; che, in ogni caso, le disposizioni testamentarie e le elargizioni di denaro effettuate da V.C. in vita, in favore del figlio D., erano lesive della quota di riserva spettante agli attori, atteso che l'asse ereditario, comprensivo dei beni immobili e dei risparmi in denaro, ammontava alla somma di Euro 245.000,00 e che i beni ricevuti dagli attori avevano un valore di circa Euro 35.000,00.

Si costituiva in giudizio C.D. il quale contestava la fondatezza della domanda attorea, rilevando che il testamento pubblico era stato regolarmente sottoscritto dal padre V., nel pieno possesso delle sue facoltà psicofisiche; che le disposizioni ivi contenute tenevano conto delle elargizioni in denaro effettuate, in vita, dal padre in favore della figlia C. e della sua famiglia; che non era ravvisabile alcuna lesione della quota di legittima spettante agli attori, atteso che nell'asse ereditario andavano compresi anche gli appartamenti ed i garage siti in C. alla via M. di M..

Concludeva chiedendo il rigetto della domanda proposta dagli attori.

La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e c.t.u. estimativa.

Nel corso del giudizio, ad istanza degli attori, venina disposto il sequestro conservativo del saldo attivo esistente sul c/c postale n. (...) intestato a C.D., per un importo pari ad Euro 50.000,00, e del buono fruttifero B.F.P. Europa di Euro 50.000,00 sottoscritto in data 19.9.2015 nell'ambito del rapporto di c/c postale n. (...).

All'udienza cartolare del 23.11.2020, sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti mediante note scritte, il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

La domanda principale, proposta dagli attori al fine di accertare la nullità del testamento per incapacità di intendere e di volere del testatore V.C., è infondata e deve essere rigettata.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, al fine di accertare una situazione di incapacità naturale del soggetto, non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente la menomazione di esse, tale comunque da impedire la formazione di una volontà cosciente, facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all'atto che sta per compiere. Non è, quindi, necessaria una malattia che annulli in modo assoluto le facoltà psichiche del soggetto, essendo sufficiente un turbamento psichico risalente al momento della conclusione del negozio tale da menomare gravemente, anche senza escluderle, le facoltà volitive ed intellettive, che devono risultare diminuite in modo da impedire o ostacolare una seria valutazione dell'atto (cfr. Cass. Civ., n. 17977 dell'1.9.2011; n. 515 del 15.01.2004). Al contrario, le alterazioni che non attengono direttamente alle facoltà intellettuali o volitive del soggetto, ma soltanto alla sfera del carattere non assumono rilievo ai fini del giudizio sull'incapacità naturale, tutte le volte che esse non incidono sull'attitudine del soggetto di determinarsi in base ad atti di volontà cosciente (per esempio, non si ritiene annullabile il contratto stipulato da persona affetta da depressione cronica del tono psichico e dell'umore, quando tale condizione non la priva della capacita di curare con accortezza i propri interessi).

Ai fini della prova dell'incapacità, la stessa non deve essere necessariamente riferita alla situazione esistente al momento in cui l'atto impugnato venne posto in essere, essendo possibile cogliere tale situazione da un quadro generale anteriore e posteriore al momento della redazione dell'atto, traendo da circostanze note, mediante prova logica, elementi probatori conseguenti (cfr. Cass. Civ., n. 2212 del 16.3.1990).

Con specifico rifermento al testamento, poi, si osserva che la capacità di disporre per testamento trova autonoma e tassativa disciplina nell'art. 591 c.c., che la esclude in radice - oltre che per i minori di età - nei soli "interdetti per infermità di mente", richiedendo per i "non interdetti" la prova della loro incapacità di intendere e di volere (per qualsiasi causa, anche transitoria) nel momento in cui fecero il testamento (cfr. Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 4856 del 29/07/1981).

Al riguardo, va ribadito che l'attestazione del notaio, contenuta nel verbale di ricevimento del testamento pubblico, circa lo stato di sanità mentale del testatore, può essere contestato con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso, poiché, ai sensi dell'art. 2700 c.c., l'atto pubblico fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ma nei limiti della sola attività materiale,

immediatamente e direttamente richiesta, percepita e constatata dallo stesso pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni (cfr. Cass. Civ., Sez. 2 - , Sentenza n. 2702 del 30/01/2019).

Avuto riguardo alla fattispecie in esame, le risultanze documentali ed orali acquisite nel presente giudizio consentono di escludere che V.C., nel momento in cui ha disposto della sua successione in forza del testamento pubblico, rogato in data 17.7.2013, non fosse capace di comprendere la portata dell'atto e non si sia determinato autonomamente alla relativa stipulazione.

In particolare, gli attori hanno meramente allegato uno stato di alterazione psicofisica del de cuius, in ragione dell'incidenza sul suo stato mentale determinata dal decesso della moglie e da quello della figlia, e di un conseguente approfittamento di tale situazione, da parte di D.C., che avrebbe indotto in errore il padre, convincendolo a disporre die beni in forza del testamento.

Simili deduzioni, tuttavia, non hanno trovato alcuna conferma né mediante allegazioni documentali né in sede di prova testimoniale assunta in giudizio.

Al riguardo, infatti, i tre testimoni escussi, C.P. (amica della famiglia V.)., C.S.S. (vicino di casa di C.V.) e V.M. (padre degli attori) hanno riferito esclusivamente che V.C. abbia vissuto nel suo appartamento in R., via G. V. n. 82, assistito dalla famiglia della figlia C., fino al suo decesso avvenuto l'8.12.2014, e che il figlio D. si recasse, saltuariamente, a fargli visita, anche perché risiedeva a R.. Quanto alle condizioni psico-fisiche del de cuius, il teste C. ha dichiarato che, sebbene il decesso della moglie e della figlia abbiano segnato l'esistenza di V.C., lo stesso è rimasto sempre lucido, mentre il teste C. nulla ha saputo dichiarare in merito alla salute mentale di quest'ultimo.

Anche la circostanza relativa al peggioramento delle condizioni di salute di C.V., sia a livello fisico che psichico, dopo il decesso di moglie e figlia, riferita dal teste V.M. non assume alcuna rilevanza al fine di dimostrare una menomazione delle facoltà intellettive e volitive del testatore.

In conclusione, non risulta comprovato lo stato di incapacità di C.V. all'atto della stipulazione del testamento pubblico, in data 17.7.2013, costituente il presupposto imprescindibile della spiegata domanda di annullamento, in mancanza di prova di un deficit delle sue capacità intellettive e volitive, sicchè il compimento di tale atto deve ritenersi rispondente ad una precisa volontà di disposizione dei propri beni.

Alla stregua delle argomentazioni esposte, non può trovare accoglimento la domanda di annullamento del testamento pubblico, ai sensi dell'art. 428 c.c. e dell'art. 591 c.c., dovendosi, peraltro, ribadire, in accordo con il consolidato orientamento giurisprudenziale, che la prova dell'incapacità, pur potendo essere fornita in base ad indizi e presunzioni, deve essere rigorosa e precisa (cfr. Cass., n. 4677 del 26.2.2009).

Passando all'esame della domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie contenute nel testamento pubblico del 17.7.2013 di C.D., in quanto lesive della quota di legittima spettante agli attori V.D. e V.W., si osserva quanto segue.

In forza del suindicato testamento C.D. ha istituito erede universale per la quota di legittima e di disponibile il figlio D., nonché eredi per la quota di legittima i nipoti V.D. e V.W., figli della figlia C.C., già deceduta; ha lasciato a C.D. la piena proprietà sulla casa di abitazione sita in R., via G. V. n. 82 ed ai nipoti V.D. e V.W. la piena proprietà sul garage e sulla soffitta siti in R., via G. V. n. 82,

"precisando che alla figlia C.C. aveva già dato in vita in soldi, nel corso degli anni, quanto di sua spettanza".

Ciò posto, è necessario accertare, previa formazione della massa ereditaria del de cuius, quale fosse la quota di cui questi poteva disporre e quale la quota riservata ai legittimari, al fine di verificare se sia ravvisabile una lesione della quota di legittima spettante agli attori, succeduti per rappresentazione alla madre C.C..

Nell'ambito del presente giudizio è stata disposta ed espletata c.t.u., al fine di determinare la porzione disponibile e, di risulta, quella riservata ai legittimari, mediante la formazione della massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte (c.d relictum) e detrazione dei debiti (passivo), nonché procedendo alla riunione fittizia dei beni di cui il de cuius aveva disposto a titolo di donazione, con attribuzione del valore calcolato al momento di apertura della successione secondo i criteri previsti per la collazione di cui all'art. 747 c.c. e ss..

Sull'asse così formato, il c.t.u. ha calcolato la quota di cui la de cuius poteva disporre, ai sensi dell'art. 556 c.c.

In particolare, nell'asse ereditario sono confluiti i beni di cui il de cuius ha disposto per testamento, le donazioni in denaro effettuate da C.D. in favore dei figli ed i beni relitti nel patrimonio del de cuius che non hanno formato oggetto di alcun atto dispositivo.

Quanto ai cespiti immobiliari, si tratta dei beni appartenuti a C.D. e che hanno formato oggetto di disposizione testamentaria:

1) Appartamento per civile abitazione riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di R. (C.), foglio (...), particella n.(...) sub (...), Via G. V. n.82 piano 4, interno 13, scala E, ZC 2, categoria (...), classe (...), vani 8, RC Euro 640,41;

2) Locale soffitta riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di R. (C.), foglio (...), particella n.(...) sub (...), Via G. V. n.82 piano 7, interno 10, scala E, ZC 2, categoria (...), classe (...), mq 18, RC Euro 47,41;

3) Locale magazzino/garage riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di R. (C.), foglio (...), particella n.(...) sub (...), Via G. V. n.82 piano seminterrato, ZC 2, categoria (...), classe (...), mq 24, RC Euro 74,37.

Ai fini della valutazione dei cespiti immobiliari oggetto delle disposizioni testamentarie, il c.t.u, dott.ssa Marina Basile, coadiuvata per la stima dall'ing. E.B., ha provveduto alla descrizione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni - per le quali si rimanda alle relazioni del c.t.u. e dell'ausiliario allegate al fascicolo d'ufficio - e ne ha determinato il più probabile valore attuale di mercato, mediante un criterio di stima sintetico-comparativo, valutando vari parametri, quali la posizione in cui è ubicato l'immobile, la consistenza e distribuzione interna delle superfici, le caratteristiche tecnico-costruttive e manutentive ed effettuando una comparazione con beni analoghi oggetto di altre compravendite, mediante ricerche presso agenzie del mercato immobiliare, nonché tenendo conto dei valori immobiliari pubblicati dall'Agenzia del Territorio nella banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare.

Il valore complessivo dei suindicati immobili ricadenti nel Comune di Rende è stato stimato nell'importo di Euro 221.438,39, di cui Euro 196.695,00, quanto all'appartamento, Euro 15.958,80 per il garage ed Euro 8.784,59 per la soffitta.

Quanto ai beni residuati nel patrimonio del de cuius, il c.t.u. ha rinvenuto, dall'esame della documentazione allegata al fascicolo d'ufficio, un libretto di deposito al risparmio cointestato a C.V. e C.D., sul quale risultava in giacenza la somma di Euro 39.843,67 (al netto delle spese e commissioni bancarie) che è stata prelevata, successivamente al decesso del cointestatario C.V., da C.D. in data 09/12/2014 e 11/12/2014.

Sono, state, inoltre allegate n. 12 distinte di versamento postali effettuate dal C.V. su una P. intestata a C.D., per l'importo di Euro 8.793,00.

Non sono stati inclusi gli importi risultanti dagli estratti del conto corrente personale di C.D., non essendo riconducibili a versamenti di denaro provenienti dal padre V.C..

Infine, dall'esame della documentazione relativa alla contabilità tenuta dallo stesso C.V. ed allegata dagli attori, sono risultati alcuni versamenti per le rate del mutuo contratto dal de cuius per l'abitazione sita in Rende, effettuati da C.C., madre degli attori, per un importo complessivo di Euro 17.929,00, inserito dal c.t.u. tra le passività dell'asse ereditario.

Non sono stati compresi gli importi indicati quali pagamenti effettuati dalla figlia per spese correnti di ordinaria e straordinaria manutenzione (utenze domestiche, manutenzione varia e di acquisto di arredi), atteso che l'immobile è stato abitato da C.C. unitamente alla sua famiglia, sicchè simili esborsi sono stati effettuati anche nel proprio interesse.

Ciò posto, procedendo alla riunione fittizia dei beni relitti nel patrimonio del de cuius, del valore delle donazioni in denaro effettuate da C.V. al figlio D., nonché dei beni di cui il de cuius ha disposto per testamento e detraendo l'importo delle passività, si ottiene il valore complessivo della massa ereditaria, pari ad Euro 252.146,06.

Alla stregua di tali elementi, la quota di cui il de cuius poteva disporre - determinata in base a quanto disposto dall'art. 537 secondo comma c.c. - era pari ad 1/3 di Euro 252.146,06, ossia Euro 84.048,68.

La quota spettante ai legittimari, pari ai 2/3 (Euro 168.097,373), va suddivisa in parti uguali tra i due figli, C.D. e C.C. - a cui sono succeduti per rappresentazione i figli V.D. e V.W. -, pervenendosi al valore di Euro 84.048,68.

Consegue che a C.D. che, in forza delle disposizioni testamentarie, ha ricevuto, oltre alla quota di legittima, anche la quota disponibile dell'eredità paterna, va riconosciuto un importo complessivo di Euro 168.097,373, pari ai 2/3 dell'asse ereditario, mentre a V.D. e V.W., quali eredi succeduti per rappresentazione alla madre C.C., va riconosciuto un importo complessivo di Euro 84.048,68, corrispondente alla quota di legittima.

Ciò posto, C.D., per effetto delle disposizioni testamentarie (appartamento sito in R. per un valore di Euro 196.695,00) e delle elargizioni in denaro ricevute dal padre (somme in denaro già nella sua disponibilità tramite prelevamento da conto cointestato per ad Euro 39.843,67, somme versate su carta postepay da C.V. per Euro 8793,00), ha ricevuto beni per un valore economico pari ad Euro 245.331,67.

Gli odierni attori, invece, in forza delle disposizioni testamentarie (garage in Rende per un valore di Euro 15.958,80 e Soffitta sita in R. pari ad Euro 8784,59), hanno ricevuto (beni per un valore economico pari ad Euro 24.743,39.

Risulta, quindi, che sia configurabile una lesione della quota di legittima riservata agli attori, pari ad Euro 59.305,29 (Euro 84.048,68 - 24.743,39), a cui devono aggiungersi Euro 17.929,00 di passività già accertate in favore della madre C.C..

Ai fini della reintegrazione della quota di legittima lesa, la legge, agli artt. 553, 554 e 555 c.c., stabilisce l'ordine di riduzione delle disposizioni lesive della legittima: anzitutto, si procede alla riduzione delle quote legali ab intestato, quindi si riducono le disposizioni testamentarie lesive, secondo il criterio proporzionale e, infine, le donazioni. La riduzione, infatti, deve avvenire nella misura occorrente per consentire al legittimario l'acquisizione di un patrimonio netto che soddisfi il suo diritto di legittima.

Per quanto concerne le modalità di riduzione, va osservato che, in caso di disposizioni attributive di beni determinati, è ammessa la reintegrazione della quota riservata ai legittimari alternativamente in forma specifica o per equivalente, con espressa previsione, nei casi in cui prevale il diritto del legatario o donatario di ritenere il bene oggetto della disposizione lesiva, di compensare in danaro il legittimario (Trib. Oristano, sentenza 25.7.2018). In questi termini, si è pronunciata anche la Suprema Corte che ha ritenuto che, in presenza di ragioni di opportunità, è possibile operare la reintegrazione per equivalente, invece che in natura sui beni ereditari (cfr. Cass. Civ., n. 19284 del 17.7.2019).

Nella fattispecie in esame, l'appartamento per civile abitazione sito in R. Via G. V. n,82, oggetto della disposizione testamentaria in favore di C.V., lesiva della quota di legittima spettante a V.D. e V.W., è stato oggetto di alienazione a terzi da parte di C.D. in data antecedente l'instaurazione del presente giudizio.

Al riguardo, si osserva che la compravendita risulta trascritta in data 12.3.2015 (Reg. Part. 4741 e Registro Gen. n. 5655), mentre la presente domanda giudiziale è stata trascritta in data 19.12.2016 (Reg. Part. 24586 Reg. Gen. 30271) e la domanda di annullamento del suddetto atto dispositivo è stata proposta dagli attori solo in sede di comparsa conclusionale, sicchè la stessa risulta inammissibile.

Inoltre, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, "In tema di successione necessaria, ove la lesione della legittima sia determinata dall'alienazione a terzi, ad opera dell'erede o del legatario, di beni oggetto di disposizione testamentaria, legittimato passivo rispetto all'azione di riduzione esperita dal legittimario è soltanto il beneficiario della disposizione testamentaria lesiva della legittima, e non anche i possessori dei beni con cui questa deve essere reintegrata - i quali, al contrario, sono legittimati passivi rispetto alla domanda di restituzione conseguente al vittorioso esperimento della prima azione - avendo l'azione di riduzione comunque ad oggetto i beni appartenenti al "de cuius", sebbene già alienati, atteso che l'effetto della pronunzia è comunque quello di rendere inefficace nei confronti del legittimario la disposizione lesiva, e ciò anche nei confronti degli eventuali terzi acquirenti, salvi, nei confronti di costoro, gli effetti derivanti dall'omessa trascrizione della domanda di riduzione, ex art. 2652, n. 8, c.c." (cfr. Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 18280 del 25/07/2017).

Inoltre, poiché l'atto di acquisto è stato trascritto prima della trascrizione della domanda di riduzione, qualora la domanda pregiudichi il terzo, a norma dell'art. 2652 n.8 capov., colui che ha agito in riduzione dovrà proporre contro l'acquirente una nuova autonoma domanda ex art. 563 cod.civ. ed il terzo potrà chiedere l'applicazione delle norme poste a sua salvaguardia dall'art. stesso (cfr. Cass Sez. 2, Sentenza n. 1309 del 22/06/1965)

In applicazione di tali principi, nell'ambito del presente giudizio, deve essere riconosciuto il diritto degli attori V.D. e V.W., lesi dalle disposizioni testamentarie contenute nel testamento pubblico del 17.7.2013 del de cuius C.V., ad essere tenuti indenni del pregiudizio, attraverso la compensazione in danaro della lesione.

A tal fine, C.D. dovrà corrispondere agli attori V.D. e V.W. la somma complessiva di Euro 59.305,29, calcolata al momento dell'apertura della successione, a titolo di reintegrazione per equivalente della quota di riserva, ai sensi dell'art. 581 c.c.. a cui devono aggiungersi Euro 17.929,00 di passività già accertate in favore della madre C.C..

Al conguaglio dovuto si aggiungono, trattandosi di debito di valore (Cass. n. 7478 del 2000; conf. n. 10564 del 2005), la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Ai fini della reintegrazione per equivalente della quota riservata ai legittim ari, infatti, dopo aver proceduto alla aestimatio rei con riferimento all'epoca dell'apertura della successione, occorre riconoscere la rivalutazione del tantundem pecuniario al momento della decisione, affinché il danaro costituisca l'esatto equivalente del valore della quota del bene che sarebbe spettata in natura, nonché la compensazione anche dei frutti non percepiti, costituiti dagli interessi cosiddetti compensativi sulla somma di danaro liquidata a titolo di legittima.

Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che al legittimario al quale il bene non possa essere restituito e venga reintegrato della quota di riserva per equivalente monetario, con il riconoscimento degli interessi legali sulla somma a tal fine determinata, nulla è dovuto per i frutti, in quanto gli interessi attribuiti rispondono alla stessa finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (cfr. Cass. Civ., n. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30485 del 19/12/2017).

Ai sensi dell'art. 686 c.p.c., nel momento in cui il creditore sequestrante ottenga una sentenza di condanna esecutiva, si verifica l'automatica conversione del sequestro conservativo in pignoramento, quale effetto che opera ipso iure e nei limiti del credito per il quale la condanna è intervenuta (cfr. Cass. Civ., n. 10871/2012).

Le spese di lite del presente procedimento e di quello cautelare di sequestro conservativo e del reclamo, nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 (scaglione di valore compreso tra Euro 52.000,00 ed Euro 260.000,00) - tenuto conto dell'avvenuto rigetto della domanda principale - a carico del convenuto soccombente.

Le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, sono poste definitivamente a carico del convenuto.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

1) rigetta la domanda di nullità del testamento proposta dagli attori;

2) accoglie la domanda di riduzione formulata dagli attori e, per l'effetto, condanna C.D. al pagamento, in favore degli attori V.D. e V.W., della somma complessiva di Euro 59.305,29, a titolo di reintegrazione per equivalente della quota di riserva, oltre interessi al tasso legale da calcolare sulla predetta somma rivalutata dalla data di apertura della successione (8.12.2014) fino alla data della presente decisione, nonché al pagamento della somma di Euro 17.929,00, a titolo di passività già accertate in favore della madre C.C., oltre interessi al tasso legale da calcolare sulla predetta somma rivalutata dalla data di apertura della successione (8.12.2014) fino alla data della presente decisione;

3) condanna il convenuto alla rifusione, in favore degli attori, delle spese del presente giudizio e dei procedimenti cautelari per sequestro conservativo e relativo reclamo, che si liquidano in complessivi Euro 13.574,71, di cui Euro 1.597,71 per esborsi ed Euro 11.977,00 (di cui Euro 6.715,00 per il presente giudizio; Euro 2.631,00 per il procedimento per sequestro ed Euro 2.631,00 per il procedimento di reclamo) per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, cpa ed iva come per legge;

4) pone le spese relative alla c.t.u., nella misura liquidata con separato decreto, definitivamente a carico del convenuto.

Così deciso in Cosenza, il 14 aprile 2021.

Depositata in Cancelleria il 14 aprile 2021.